



Il terzo trasportato può scegliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno, se esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.lg. n. 209 del 2005, coinvolgendo anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, ovvero invocare l'art. 141 dl. n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore del vettore. Nella fattispecie in esame la ricorrente ha in realtà proposto congiuntamente la domanda risarcitoria ex artt. 2054 e 2055 c.c. e 144 Cod. Ass. nei confronti della proprietaria del motociclo su cui viaggiava e della rispettiva compagnia assicuratrice e quella risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei confronti del proprietario del veicolo antagonista chiedendo espressamente l'accertamento della responsabilità esclusiva di quest'ultimo. Tutto ciò esclude che possa applicarsi al caso concreto l'azione introdotta dall'art. 141 Cod. Ass. atteso che la stessa va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accertamento delle responsabilità, in concreto dei conducenti. Conseguentemente, se la parte evoca in giudizio anche il proprietario del veicolo vettore nonché quello del veicolo antagonista, chiedendo peraltro l'accertamento della responsabilità esclusiva di quest'ultimo, sta evidentemente proponendo le "azioni tradizionali" a tutela del terzo trasportato (Tribunal e Nola - sentenza 22.11.2012).



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE di NOLA

Il TRIBUNALE di NOLA, Il sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Caterina Costabile

ha pronunciato all' udienza del 22 novembre 2012 la seguente

SENTENZA

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

nel procedimento civile n. 2942/2009 R.G.,

in materia di risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale

vertente

TRA

AAA PPP, quale l.r. del figlio minore Ggg Rrr BBB, rappresentata e difesa dall'Avv. AAA CCC in virtù di mandato a margine del ricorso

ATTRICE

CONTRO

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesi. dagli Avv. Sss Ddd Bbb in virtù di mandato in calce alla copia notificata del ricorso

CONVENUTA

E

BBB CCC

DDD MMM

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 22.11.2012

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 2.4.2009 Aaa PPP, in qualità di legale rappresentante del figlio minore Ggg Rrr BBB, conveniva dinanzi a questo Tribunale Bbb CCC, Ddd MMM e la Milano Assicurazioni s.p.a. deducendo che: 1) in data 8.7.2006, verso le ore 14:00, in San Gennarello di Ottaviano al Largo L. Carbone si verificava un incidente stradale tra la moto Honda tg. XX00000, di proprietà di Bbb CCC e condotta nell'occasione da Nnn PPP, e il veicolo Fiat Punto tg. YY0Y0YY, di proprietà di Ddd MMM e condotta nell'occasione da Sss Ggg MMM ed assicurata dalla Generali Ass.ni s.p.a.; 2) a seguito dello scontro tra i veicoli il minore Ggg Rrr BBB, che viaggiava in qualità di terzo trasportato sulla moto, subiva delle lesioni personali; 3) il sinistro era da attribuire alla condotta esclusiva del conducente della Fiat Punto.

Chiedeva pertanto al Tribunale di: 1) accertare l'esclusiva responsabilità di Ddd MMM, quale proprietario del veicolo Fiat Punto tg. YY0Y0YY, nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 8.7.2006, verso le ore 14:00, in San Gennarello di Ottaviano al Largo L. Carbone; 2) condannare la Milano Ass.ni s.p.a. "o chi tra i resistenti tenutovi per legge" al risarcimento dei danni subiti.

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

La compagnia assicuratrice costituendosi contestava nel merito la domanda chiedendone il rigetto.

Bbb CCC e Ddd MMM restavano contumaci.

Escussa la prova testimoniale ed espletata CTU medico-legale, la causa era discussa e decisa mediante lettura della motivazione e del dispositivo all'udienza del 22 novembre 2012.

A) Stante la prospettazione della ricorrente e le domande dalla stessa proposte deve preliminarmente procedersi al corretto inquadramento in diritto delle azioni proposte vista la confusione ingenerata sul punto dalla difesa.

Orbene. va evidenziato che, in ipotesi di danno subito dal terzo trasportato in seguito a sinistro stradale, il regime di indennizzo diretto applicabile ex art. 141 d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni) non preclude al trasportato-danneggiato la facoltà di evocare in giudizio il vero responsabile del danno, e la relativa compagnia assicuratrice purché osservi, a pena di

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

improcedibilità della domanda, le prescrizioni contenute nell'art. 148 d.lgs. (in tal senso v. Corte Cost., ord. 23 dicembre 2008, n. 440). In proposito, va difatti evidenziato come l'art. 141 cod. ass. non preveda alcuna espressa preclusione in tal senso, circostanza che pare sufficiente ad escludere che nell'ipotesi in esame il legislatore abbia inteso sottrarre al trasportatore danneggiato le azioni precedentemente esperibili ai sensi degli artt. 2054 e 2055 c.c. e dell'art. 18 della legge n. 9901/1969.

Dunque, il terzo trasportato a bordo di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, ove chieda il risarcimento dei pregiudizi subiti in tale occasione, può scegliere se citare in giudizio il solo responsabile del danno, se esercitare l'azione diretta ex art. 144 d.lg. n. 209 del 2005, coinvolgendo anche la compagnia assicuratrice di quest'ultimo, ovvero invocare l'art. 141 d.lg. n. 209 del 2005 nei confronti del solo assicuratore del vettore (cfr. Trib. Roma, 30 marzo 2010, in Foro it. 2010, 9, I, 2561).

Nella fattispecie in esame la ricorrente — nonostante la difesa richiami nei propri scritti l'art. 141 Cod. Ass. - ha in realtà proposto congiuntamente la domanda risarcitoria ex artt. 2054 e 2055 c.c. e 144 Cod. Ass. nei confronti della proprietaria del motociclo su cui viaggiava e della rispettiva compagnia assicuratrice e quella risarcitoria ex art. 2054 c.c. nei confronti di Ddd MMM quale proprietario della Fiat Punto, chiedendo espressamente l'accertamento della responsabilità esclusiva del veicolo antagonista nella causazione del sinistro e la condanna al risarcimento danni di chi tra i resistenti risulti tenuto per legge.

In effetti, la caratteristica dell'azione introdotta dall'art. 141 Cod. Ass. è che la stessa va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore in quanto si prescinde dall'accertamento delle responsabilità, in concreto dei conducenti. Di tal che, se la parte evoca in giudizio anche il proprietario del veicolo vettore nonché quello del veicolo antagonista, chiedendo peraltro l'accertamento della responsabilità esclusiva di quest'ultimo, sta evidentemente proponendo le "azioni tradizionali" a tutela del terzo trasportato.

E' del resto noto che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purché non sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio tra le parti (cfr. ex multis Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2007, n. 15925; Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2007, n. 14751; Cass. civ., sez. III, 6 aprile 2006, n. 8107).

Non pare, inoltre, inopportuno ricordare che il litisconsorzio in precedenza previsto all'art. 23 L. n. 990 del 1969 ed ora dall'art. 144 Cod. Ass. ha carattere processuale ed unilaterale: la partecipazione al giudizio del responsabile del danno è necessaria solo quando il danneggiato proponga azione diretta nei confronti dell'assicuratore, mentre, ove eserciti l'azione ordinaria ex art. 2054 c.c. nei confronti del danneggiante o del proprietario del veicolo senza citare l'assicuratore, questi non assume la veste di litisconsorte necessario e potrà quindi essere pretermesso (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2007, n. 13955; Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2001, n. 2143).

Pertanto, non potendosi inquadrare la domanda proposta nell'alveo dell'azione di risarcimento danni del trasportato ai sensi dell'art. 141 Cod. Ass. — che, come detto, va proposta nei confronti del solo assicuratore del vettore — non può prescindersi dall'accertamento della responsabilità dell'uno o dell'altro conducente nella causazione del sinistro, dovendo parte attrice provare la loro colpa. E' noto, difatti, che in caso di scontro fra autoveicoli la persona trasportata a qualunque titolo, anche di cortesia, può ottenere a norma dell'art. 2055 c.c. l'integrale risarcimento dei danni tanto dal conducente e dal proprietario del veicolo dal quale era trasportata (cfr. Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629), quanto dal conducente e dal proprietario dell'altro veicolo, avvalendosi nell'uno come nell'altro caso della presunzione stabilita dall'art. 2054 c.c. e facendo, perciò, valere la responsabilità extracontrattuale (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 novembre 2007, n. 23918; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2004, n. 4353; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2004, n. 7005).

Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito). Se ne fa conseguire che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, possa invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. civ., sez. IFI, 21 marzo 2001, n. 4022; Cass. civ., sez. III, 26 aprile 2000, n. 5342; Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 1998, n. 10629).

Va inoltre rimarcato che per integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 comma 3 c.c. non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo ed estrinsecatosi in atti e fatti rivelatori della diligenza e delle cautele allo scopo adottate (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 luglio 2006, n. 15521; Cass. civ., sez. III, 1 agosto 2000, n. 10027'»

Tuttavia, perché possa invocarsi la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054. 1 comma, c.c. è comunque necessario accertare il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta umana, ovvero tra la circolazione del veicolo e l'evento. Del resto, ai fini dell'applicazione dell'art. 2055 c.c. che consente al danneggiato di pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate; è necessaria la - consumazione di un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso, con efficacia causale - anche diversa - le condotte di entrambi i conducenti.

B) Vanno disattese le eccezioni di improponibilità ed improcedibilità sollevate dalla Milano Assicurazioni s.p.a. in quanto risultano adempiuti tutti gli oneri gravanti sul ricorrente (cfr. documentazione in atti): invero, la S.C. ha recentemente avuto modo di chiarire che nel caso in cui la vittima di un sinistro stradale proponga la domanda di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del responsabile dopo l'entrata in vigore del cod. ass. (1° gennaio 2006) non è tenuto a reiterare la richiesta scritta di risarcimento con le nuove modalità previste dagli art. 145 e 148 del suddetto codice, se a tale adempimento abbia già provveduto nel vigore dell'abrogata 1, 24 dicembre 1969 n. 990, con le modalità previste dall'art. 22 di tale legge (cfr. Cass. civ., sez. III, 21 aprile 2011, n. 9140). Venendo alle risultanze dell'istruttoria espletata, deve evidenziarsi come le due testimoni escusse (AAA MMM e CCC AAA) — ciascuna peraltro rendendo una dichiarazione pienamente attendibile in quanto logicamente coerente, scevra di contraddizioni intrinseche, piuttosto dettagliata nonché pienamente convergente con quanto riferito dall'altra teste — hanno confermato la dinamica del sinistro stradale così come prospettata dalla ricorrente (cfr. verb. ud. 7.10.2010). In particolare le testi hanno riferito che:

- la moto Honda, sulla quale viaggiava quale trasportato il minore Ggg Rrr BBB, stava percorrendo a velocità moderata Largo L. Carbone in San Gennarello di Ottaviano;

- entrambi gli occupanti della moto indossavano il casco protettivo;

- all'improvviso la Fiat Punto tg. YY0Y0YY, che era in ferma in sosta parcheggiata nel senso opposto a quello di marcia, si immetteva all'improvviso e senza preventiva segnalazione nella

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

circolazione scontrandosi frontalmente con la moto;

- l'impatto avvenne tra la parte anteriore-frontale della Fiat Punto ed il lato anteriore sinistro del motociclo in quanto la Fiat Punto si immise nella circolazione nel senso opposto a quello di marcia;

- a seguito dell'urto il motociclo cadde a terra scivolando in avanti unitamente ai due occupanti.

Emerge, pertanto, in maniera inequivoca che il sinistro per cui è causa deve ascriversi in via esclusiva alla condotta tenuta dal conducente della Fiat Punto, con conseguente superamento della presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.

Da quanto sin qui esposto discende, conseguentemente, da un lato, l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti di Ddd MMM —stante l'assenza di prova liberatoria del proprietario ai sensi del comma 3 dell'art. 2054 c.c. — e, dall'altro, il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei confronti della Milano Ass.ni s.p.a. essendo emersa la responsabilità esclusiva del veicolo antagonista nella causazione del sinistro.

C) Quanto al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dal sinistro stradale gli stessi vengono liquidati come di seguito.

C1) La prima significativa voce di cui si chiedeva il risarcimento attiene alle spese mediche sostenute: nulla tuttavia può essere riconosciuto a tale titolo non risultando provata la sussistenza di esborsi per spese mediche sanitarie non coperte dal SSN.

Sul punto, stante le richieste avanzate dalla difesa della ricorrente, deve ricordarsi che il giudice può liquidare il danno consistito nelle erogazioni per viaggi di cura e spese mediche anche in assenza della prova dei relativi esborsi, ai sensi dell'art. 1226 c.c. unicamente in presenza di lesioni personali di devastante entità, che abbiano costretto il lesso e i suoi familiari a numerosi e ripetuti ricoveri, purché quegli ultimi siano documentati (cfr. Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2010, n. 712).

Nel caso de quo, di contro, il minore è stato sottoposto ad un unico ricovero effettuato nella immediatezza del sinistro presso un ospedale pubblico situato nelle vicinanze del luogo di residenza (cfr. documentazione medica in atti). Di conseguenza deve trovare applicazione il principio generale secondo cui il danno patrimoniale costituito dalle erogazioni per le spese mediche non può essere liquidato dal giudice in assenza di adeguata documentazione degli esborsi sostenuti non potendosi, in assenza della suddetta documentazione, applicare il disposto di cui all'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 23 febbraio 2000, n. 2037; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 1999, n. 13358).

C2) Veniva, altresì, richiesto il risarcimento del danno da perdita di capacità lavorativa specifica subito dal minore.

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

Sul punto appare opportuno preliminarmente evidenziare che, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine alla attività lavorativa da parte di un soggetto, è legittimamente risarcibile come danno biologico - nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato - con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale, che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ., sez. III, 1 dicembre 2009, n. 25289).

La capacità lavorativa specifica consiste, dunque, nella contrazione (attuale o potenziale) dei redditi dell'infortunato, determinata dalle lesioni subite, sussistendo quest'ultimo tipo di pregiudizio allorquando, dopo la lesione ed a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro; ovvero - nel caso in cui non fosse percettore di reddito - non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione; ovvero, infine, nel caso cui alleghi e dimostri - con probabilità non trascurabile - che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita" subita.(cfr. Cass. civ., sez. lav., 08 ottobre 2007, n. 21014; Cass. civ., sez. III, 29 ottobre 2001 n. 13409; Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2001 n. 10289)

La giurisprudenza consolidata della S.C. reputa poi che il diritto al risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica non sorge al solo verificarsi di una lesione della salute di non modesta entità, essendo anche necessario che il lavoratore danneggiato fornisca la prova idonea a dimostrare che la lesione conseguente all'evento dannoso ha prodotto una contrazione effettiva del suo reddito. Tra la lesione della salute e la diminuzione della capacità di guadagno non sussiste infatti alcun rigido automatismo (cfr. Cass. civ., sez. III, 10 luglio 2008,

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

n. 18866; Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17397). La riduzione della capacità lavorativa non costituisce, infatti, un danno di per sé (danno - evento), ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito (danno - conseguenza); sicchè la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale, ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno. Il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, ben lungi dal costituire danno "in re ipsa", va pertanto allegato e provato nell' "an" e nel "quantum" (sia pure a mezzo di presunzioni semplici) da parte del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 giugno 2008, n. 15031).

Soltanto nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi (cfr. da ultimo Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2011, n. 17514).

Tutto ciò premesso in punto di diritto, va detto in relazione al caso di specie che questo il CTU dott. Sebastiano Martino ha evidenziato come le menomazioni residue all'esito del sinistro determinino "una riduzione della capacità lavorativa per mansioni che comportino, per la loro tipologia, la stazione eretta per periodi di tempo prolungati":

Pertanto deve ritenersi sussistente una perdita della capacità lavorativa generica e non specifica da parte del minore BBB posto che le lesioni residue incideranno sicuramente sulle attività lavorative future del soggetto comportando una indubbia riduzione della sua "resistenza fisica al lavoro che gli renderà più penoso lo svolgimento di tutti le attività che comportano o una frequente mobilità o un elevato numero di ore da trascorrere in posizione eretta, ma non incideranno sulla capacità di guadagno del medesimo posto che tale patologia non preclude lo svolgimento di attività lavorative.

Invero, il danno da lesione della "cenestesi lavorativa", che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente neanche sotto il profilo delle opportunità sul reddito della persona offesa (c.d. perdita di chance), risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute (cfr. Cass. civ., sez. III, 24 marzo 2004, n. 5840). Si tratta in pratica di un'ipotesi di lesione della salute, la quale non dà origine ad un autonomo risarcimento, ma deve essere valutata come una soltanto delle molteplici componenti di quella valutazione complessa che rappresenta la valutazione del danno alla salute: invero, le ripercussioni che la lesione subita dal danneggiato ha prodotto sulla attitudine di quest'ultimo a svolgere un lavoro purchessia, devono essere tenute presenti nella liquidazione del danno biologico, e non invece valutate a parte, trattandosi di una riduzione della capacità lavorativa generica (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2005, n. 19981).

D) La ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni non alla salute, danni morali e danni esistenziali subiti dal minore a seguito del sinistro stradale.

Tali danni saranno riconosciuti nei termini che seguono.

D1) Quanto al danno biologico, definito dagli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005 quale "lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente dalle eventuali

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito", questo Giudice aderisce al più recente arresto del S.C. (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, n. 26972), a termini del quale l'area del danno risarcibile va anzitutto ricondotta nell'ambito delle due sole categorie del danno patrimoniale (art. 2043-1218 c.e.) e del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), ambito, quest'ultimo, nel quale deve ora ritenersi collocato il danno biologico.

Invero, deve ritenersi superata - alla luce di una lettura dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionalmente orientata - la tesi (cfr. Corte Cost., 14 luglio 1936, n. 184) che ammetteva il risarcimento del danno biologico sulla base del collegamento tra l'art. 2043 c.c. (nel quale si faceva rientrare tale voce di danno) e l'art. 32 Cost. Operazione ermeneutica, quest'ultima, che veniva effettuata al fine di sfuggire alla altrimenti non risarcibilità del danno non patrimoniale, in una lettura riduttiva dell'art. 2059 c.c. ancorata unicamente alla sussistenza di specifiche previsioni legislative che ne ammettevano la risarcibilità (art. 185 c.p.; l. n. 117/87, ecc.)

Viceversa, all'esito di un condiviso iter logico-argomentativo, le SS.UU. cennate hanno affermato il principio secondo il quale "il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante, mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona".

Ebbene, va rilevato dalla CTU è emerso — in questo caso con motivazione immune da vizi logici e sulla scorta di condivisibili argomentazioni — un danno biologico permanente pari a 16 punti percentuali nonché una invalidità temporanea totale di 90 giorni ed una invalidità temporanea parziale pari a 120 giorni al tasso del 50%.

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

Quanto ai criteri di liquidazione, questo Giudice, al fine di assicurare uniformità di orientamenti nel risarcimento del danno non patrimoniale, segue il sistema delle c.d. "Tabelle Milanesi", che prevedono la liquidazione del danno biologico, nei suoi aspetti statici e dinamici, secondo il metodo a punti, per valori rapportati all'età del danneggiato ed alla percentuale d'invalidità.

In particolare, le Tabelle Milanesi del 2011 sono state redatte tenendo conto dei principi enucleati nelle sentenze delle SS.UU: innanzi richiamate prevedendo una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" (sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari) e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.

E' stata così redatta una tabella di valori monetari medi corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" e sono state poi previste delle percentuali di aumento di tali valori medi da utilizzarsi onde consentire un'adeguata personalizzazione complessiva della liquidazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengono allegate e provate dal danneggiato.

In particolare, come recentemente chiarito dalla S.C., le summenzionate tabelle non hanno mai cancellato la fattispecie del danno morale intesa come voce integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale; tali tabelle, infatti, propongono la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell'integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 settembre 2011, n. 18641).

Il danno biologico permanente ammonta dunque, secondo la predetta tabella, ad euro 53.023,00 considerata la percentuale di invalidità (16%) e tenuto conto che all'epoca del fatto il BBB aveva 10 anni.

Tuttavia si ritiene che l'importo così determinato sulla base del prescelto criterio tabellare debba essere personalizzato fino alla somma di € 63.627,60 (+ 20% pari ad euro 10.604,60) e ciò in quanto deve necessariamente tenersi conto della perdita di capacità lavorativa generica residuata, come meglio illustrato sub C), nonché degli esiti cicatriziali residuati.

E difatti noto che, qualora il danno estetico costituisca una componente del danno biologico, il giudice è tenuto a personalizzare la liquidazione, valutando l'incidenza della lesione sulla vita specifica del danneggiato (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 ottobre 2010, n. 21012; Cass. civ., sez. III, 22 aprile 2009, n. 9549).

Per tale ragione questo Giudice ha appunto ritenuto di dover optare per la tecnica liquidatoria della personalizzazione del danno biologico riconosciuto al ricorrente operando il c.d. appesantimento del punto d'invalidità nei limiti previsti dalla richiamata tabella milanese (max + 43%).

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

Per quanto, invece, attiene al risarcimento del danno non patrimoniale "temporaneo" derivante da lesione alla persona, va evidenziato che le summenzionate Tabelle Milanesi hanno previsto una forbice di valori monetari oscillante tra gli 91,00 ed i 136,00 euro all'interno della quale il Giudice può individuare il valore del giorno di invalidità temporanea al 100% a seconda delle caratteristiche del caso concreto.

Orbene, nella fattispecie in esame questo Giudice ritiene che il valore del giorno di invalidità temporanea al 100% vada correttamente fissato in euro 100,00 tenuto conto delle terapie praticate a seguito dell'intervento di riduzione delle fratture residue.

Va, dunque, riconosciuta l'ulteriore somma euro 9.000,00 per l'inabilità totale temporanea (euro 100,00 x 90 giorni) e la somma di euro 6.000,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% (euro 50,00 x 120 giorni).

Il danno biologico risarcibile ammonta, quindi ad un totale di euro 78.627,60 (euro 63.627,60 + 9.000,00 + 6.000,00).

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

D2) Venendo ora ai danni non patrimoniali diversi (morale/esistenziale/vita di relazione), occorre nuovamente richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riprovare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio.

Il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno -evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale .

Il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espedito di definirlo in modo diverso.

Pertanto, se sono solo due le categorie di danno risarcibili, va però subito avvertito che la categoria del danno non patrimoniale può risultare composta da una somma di pregiudizi o "voci" risarcitorie che, benché non possano assurgere ad autonome categorie, devono essere tutte considerate ai fini della liquidazione integrale del danno. Infatti, la mancata considerazione di una singola conseguenza pregiudizievole comporta la violazione del principio di integrale risarcimento del danno, così come la doppia considerazione della medesima conseguenza pregiudizievole, variamente denominata, implica la violazione del divieto delle duplicazioni

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

risarcitorie.

Ed in questa nuova prospettiva, va letta la già compiuta liquidazione del danno biologico operata sub. D1), quale parte del danno non patrimoniale da quantificarsi complessivamente.

Le SS.UU. hanno concluso per la inammissibilità nel nostro ordinamento di un'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona: infatti, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 e.c., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di un'ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove invece si volessero includere in essa pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, si tratterebbe di categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (in termini ulteriormente confermativi sul punto, cfr. Cass. civ., Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 557).

Quanto al danno morale, poi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza dunque duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

Tale affermazione consente di ritenere che il ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza psichica e fisica, ossia il vecchio danno morale, potrà continuare ad influire sulla concreta liquidazione del danno, sotto forma di adeguamento del danno biologico o, meglio ancora se si vuole adottare sino in fondo la sistematica concettuale delle Sezioni Unite, del danno non patrimoniale genericamente inteso. unitariamente considerato e composto sia dai pregiudizi di tipo esistenziale sia delle sofferenze interne, alla condizione che dette sofferenze siano allegare e provate, anche per presunzioni.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce infatti danno conseguenza e come tale deve essere sempre allegato e provato (cfr. Cass. civ., sez. II, 19 agosto 2011, n. 17427; Cass. civ., sez. III, 13 aprile 2010, n. 8724; Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. civ., sez. III, 24 ottobre 2003, n. 16€04).

Nel caso de quo non vi è prova alcuna che il minore BBB abbia subito un pregiudizio ulteriore, in termini di sofferenza psichica e fisica, rispetto a quanto già liquidato a titolo di danno non patrimoniale sotto la "voce" danno biologico. In particolare nulla è emerso in sede di CTU medico-legale in ordine alla lamentata perdita di capacità di avere rapporti sessuali, non potendosi del resto attribuire alcun valore probatorio alle dichiarazioni testimoniali rese sul punto in quanto "de relato actoris" (cfr. Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2007, n. 8358; Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2006, n. 11844; Cass. civ., sez. lav., 24 marzo 2001, n. 4306; Cass. civ., sez. lav., 4 giugno 1999, n. 5526).

Non può, pertanto, trovare accoglimento la domanda di liquidazione di pregiudizi non patrimoniali ulteriori rispetto alla lesione del diritto alla salute.

E) Gli importi riconosciuti sono già indicati in valori monetari attuali. Può farsi ricorso, poi, al tasso degli interessi al 3% annuo (stimato ragionevole, alla luce dell'intervenuta inflazione) per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso del 3% annuo dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra l'illecito (8.7.2006) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT (si veda per l'adottato metodo di liquidazione Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712).

Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13463).

F) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.

All'uopo osserva che l'art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, si applica anche ai processi pendenti alla data della sua entrata in vigore e, pertanto, la liquidazione delle spese processuali deve avvenire integralmente sulla base dei nuovi parametri introdotti dal decreto del ministro per la Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, anche se sopravvenuto in corso di causa, come del resto previsto dall'art. 41 del D.M. stesso (cfr. Cass. civ., sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405).

Nulla per le spese nel rapporto con la soccombente vittoriosa Bbb CCC.

P.Q.M.

Il Tribunale di Noia, Il sezione civile, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta la responsabilità di DDD MMM quale proprietario del veicolo Fiat Punto tg. A8 VT al cui conducente è ascrivibile in via esclusiva la causazione del sinistro verificatosi in data 8.7.2006, verso le ore 14:00, in San Gennarello di Ottaviano al Largo L. Carbone tra il predetto veicolo e la moto Honda tg. CV89613;

- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna DDD MMM al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal minore Ggg Rrr BBB in favore di AAA PPP liquidati in euro 78.627,60 oltre interessi decorrenti dal momento del fatto illecito (8.7.2006) al tasso annuo del 3% e calcolati sul valore delle somme devalutate alla data dell'illecito e via via rivalutate

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo;

- rigetta la domanda risarcitoria proposta nei confronti della MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. e di CCC Bbb

- condanna DDD MMM a rimborsare ad AAA PPP le spese processuali sostenute, che liquida in complessivi euro 4.520,00, di cui euro 520,00 per spese - oltre rimborso degli esborsi corrisposti al CTU come liquidati- con separato decreto emesso in corso di causa -, euro 4.000,00 per compensi, oltre IVA e contr. Cassa Prev. Avv. con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.

- condanna AAA PPP a rimborsare alla MILANO ASSICURAZIONI S.P.A, in persona del legale rappresentante p.t., le spese processuali sostenute, che liquida in complessivi euro 3.000,00 per compensi, oltre IVA e contr. Cassa Prev. Avv.

Così deciso in Nola, 22 novembre 2012

Scritto da Attilio Ambrosio
Lunedì 04 Marzo 2013 00:00

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Costabile